

Entrata in vigore della “Legge di Stabilità”

Scritto da Massimo

Mercoledì 02 Gennaio 2013 22:10 -

Con l'entrata in vigore della “Legge di Stabilità 2013” (01/01/2013 – D.L. 216/2012) sono state introdotte alcune novità in materia di Fatturazione, IVA e scambi Intra UE. Di seguito riportiamo schematicamente le più salienti:

1) Numerazione progressiva delle fatture emesse: nella Legge è specificato che “le fatture debbano essere emesse con numero progressivo che le identifichi univocamente”, quindi non più una numerazione effettuata per anno solare. L'Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito il metodo di identificazione univoca della numerazione. La soluzione migliore per ottemperare alla nuova normativa è quella di continuare la numerazione partendo dall'ultimo numero di fattura emessa nell'anno 2012. Naturalmente il nuovo metodo di numerazione va utilizzato per ciascun sezionale in uso;

2) Contenuto delle fatture: Obbligo di indicazione in fattura della partita IVA (se soggetto passivo di imposta) o del Codice Fiscale (se privato o ente non commerciale) del cessionario/committente.

3) Contenuto delle fatture: Sarà obbligatoria la classificazione ai fini IVA delle operazioni indicando in fattura queste specifiche diciture:

- Operazione non soggetta per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.
- Operazione non imponibile per operazione ex art.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/72 sempre inerenti alle cessioni effettuate fuori dalla UE
- Operazione esente per le operazioni ex art. 10 DPR 633/72

4) Fatturazione differita anche per i servizi: Sarà possibile emettere fattura cumulativa per le prestazioni di servizi, purché individuabili attraverso idonea documentazione (es. contratto, preventivo, ecc.) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Occorrerà dettagliare all'interno della fattura i servizi resi e le operazioni effettuate.

5) Fatturazione differita per le cessioni intra UE: Le operazioni sono fatturabili entro il 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni, con l'indicazione che si tratta di operazione non imponibile ex. art. 41 DL 331/93. Il momento di effettuazione dell'operazione si considera dall'inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente. Con questa precisazione si toglie l'obbligo della fatturazione degli acconti ricevuti in quanto, la sola movimentazione finanziaria non è il presupposto per l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione.

6) Obbligo di emissione fattura per le cessioni di beni e servizi non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito di territorialità: esteso l'obbligo di fatturazione a tutti i servizi resi a soggetti passivi di imposta residenti entro e fuori il territorio UE. Occorrerà integrare la fatturazione inserendo le seguenti diciture:

- “Inversione contabile” per le cessioni di beni e prestazione di servizi fatturate ai soggetti passivi UE.
- “Operazione non soggetta” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.

7) Reverse Charge: per il soggetto passivo Italiano persiste l'obbligo di applicare il meccanismo del Reverse Charge per le fatture di acquisto beni e per tutte le fatture di prestazioni di servizi. Tali fatture dovranno essere integrate con la dicitura “Inversione Contabile” e procedendo con le attuali modalità di registrazione.